

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per la fornitura di n. 555 sistemi per l'acquisizione delle impronte papillari digitali, palmari e ruotate in sede di fotosegnalamento di polizia, mediante livescanner con appendice motorizzata e servizi complementari, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, a cura della ditta " _____ " di _____.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di n. 555 sistemi per l'acquisizione delle impronte papillari digitali, palmari e ruotate in sede di fotosegnalamento di polizia, mediante livescanner con appendice motorizzata e servizi complementari, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € _____ (_____) IVA esclusa ed un importo complessivo di € _____ (_____) IVA esclusa e € _____ (_____) IVA inclusa.

La fornitura comprende, altresì, l'installazione del sistema in approvvigionamento ed il corso di formazione del personale, da effettuare presso ciascuna sede in occasione dell'installazione.

L'Accordo Quadro è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016.

Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni dei contratti attuativi basati su di esso, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D. - al sorgere delle esigenze - richiederà all'operatore economico le relative forniture, come sopra descritto, stipulando di volta in volta appositi contratti attuativi, in base alla disponibilità dei fondi, alle esigenze dell'Amministrazione ed entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo quadro stesso.

Detti contratti saranno stipulati dal Centro Unico Contrattuale e dovranno rispettare i requisiti/condizioni contrattuali del presente accordo quadro, del

capitolato tecnico e dell'offerta tecnica allegati, che ne costituiscono parte integrante.

Fermo restando l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, l'impegno stimato in termini quantitativi dei singoli prodotti non deve essere inteso vincolante per l'Amministrazione, che ha la facoltà di richiedere quantitativi di prodotto in misura diversa rispetto a quelli preventivati, purché nei limiti del valore totale dell'Accordo Quadro.

Le caratteristiche tecniche di configurazione della fornitura sono meglio specificate nel capitolato tecnico che costituisce, insieme all'offerta tecnica, parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente accordo quadro debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. 1 superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - all'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti speciali e materiali per la Telematica (crm39998@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o

altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora la fornitura sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 6.

L'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti speciali e materiali per la Telematica, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sull'accordo quadro. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzi aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto di cui all'art. 1, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60

(sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere l'accordo quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 3

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del presente accordo quadro è di €. _____
(_____) IVA esclusa.

Il presente Accordo Quadro è fonte di obbligo a contrarre i discendenti contratti attuativi in capo all'operatore economico, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D; pertanto l'operatore economico non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo, l'importo globale dei singoli contratti attuativi stipulati non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente accordo quadro vengono osservate le norme in vigore nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);

- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
 - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
 - D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",
- che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegare al presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate, nonché la normativa tecnica di settore, espressamente richiamata nel capitolato tecnico.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica - effettuata esclusivamente a mezzo pec - all'operatore economico, da parte dell'A.D., dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabili.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici (contratti attuativi).

L'accordo quadro si intenderà comunque esaurito, in data antecedente, in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso, previsto all'art. 3. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'accordo quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'A.D.. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'A.D., il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'operatore economico ha

diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.

ARTICOLO 6

TERMINI DI ADEMPIMENTO

L'operatore economico dovrà presentare a verifica di conformità la fornitura, in un'unica rata, presso una sede o magazzino sul territorio italiano, entro:

- **n. 60 (sessanta) giorni solari**, fino a 130 apparati completi di appendice motorizzata;
- **n. 90 (novanta) giorni solari**, fino a 200 apparati completi di appendice motorizzata;

a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite Posta Elettronica Certificata - della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione dei singoli contratti attuativi presso gli Organi di controllo.

L'operatore economico è tenuto a comunicare - mediante Posta Elettronica Certificata - entro i termini sopra indicati, al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica (crm39998@pec.carabinieri.it) e all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) la sede o magazzino, sul territorio italiano presso il quale il materiale sarà approntato per la verifica di conformità, nonché la data di approntamento.

Tale verifica sarà eseguita da apposita Commissione, nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con le modalità indicate nel capitolato tecnico allegato al presente accordo quadro.

A decorrere dal giorno della comunicazione - tramite Posta Elettronica Certificata - attestante l'avvenuta favorevole verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione, l'operatore economico dovrà provvedere entro:

- **90 (novanta) giorni solari**, fino a 130 apparati completi di appendice

motorizzata;

- **150 (centocinquanta) giorni solari**, fino a 200 apparati completi di appendice motorizzata,

a svolgere le seguenti attività:

- alla consegna degli apparati presso le sedi dei "Comandi FotoSegnalatori" che verranno indicate dall'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica in sede di stipula dei contratti attuativi;
- all'installazione e al test di funzionamento di tutta la strumentazione presso le sedi che verranno indicate;
- all'esecuzione del corso di formazione in lingua italiana, della durata di almeno un'ora (suddivisa approssimativamente a metà fra lezioni teoriche e prove pratiche), tenuto presso le sedi dei "Comandi FotoSegnalatori" e rivolto ad un numero massimo di 10 (dieci) militari per ogni sede.

All'esito di ciascuna sessione addestrativa, l'operatore economico dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione un report con l'indicazione dei partecipanti, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, necessario per il successivo pagamento.

Eventuali scioperi delle maestranze presso l'operatore economico, purché denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'operatore economico per ferie. Al riguardo l'operatore economico è tenuto a dare preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'A.D., anche in caso di maggiore durata del periodo di chiusura degli

stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato) non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante, all'indirizzo di posta elettronica certificata crm42529@pec.carabinieri.it, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 7

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità l'operatore economico potrà:

- presentare a verifica di conformità altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato, entro un termine da concordare con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della Commissione di verifica di conformità, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;
- riproporre, in alternativa, entro 30 (*trenta*) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione di verifica di conformità, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 6 dell'accordo quadro. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 11 - let. b. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica di conformità negativa.

ARTICOLO 8

MODIFICHE E VARIANTI

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012.

ARTICOLO 9

GARANZIA

L'operatore economico dovrà fornire un periodo minimo di garanzia di _____ (_____) **giorni solari**, decorrenti dalla data di installazione presso ciascuna sede destinataria della fornitura, durante i quali dovranno essere assicurati tutti i servizi di assistenza, manutenzione e riparazione degli apparati e relativi accessori in fornitura e sostituzione delle parti di ricambio difettose.

L'operatore economico dovrà garantire una attività di supporto (telefonico, email o analogo) in lingua italiana, attivo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con orario 08:30-17:30, in grado di ricevere la richiesta di assistenza e stabilire, con il personale assegnatario delle apparecchiature, la procedura per la migliore risoluzione dell'emergenza.

In caso di mancata risoluzione da remoto della problematica comunicata, l'operatore economico, entro 7 giorni lavorativi (10 giorni per i reparti ubicati sulle isole) dalla segnalazione e previ accordi diretti con i "Comandi FotoSegnalatori", dovrà:

- intervenire sul posto con tecnici qualificati per i malfunzionamenti di

immediata risoluzione;

- provvedere al ritiro della strumentazione da riparare presso i propri laboratori e/o la casa costruttrice. Qualora il ripristino dell'operatività dell'apparecchiatura presso il "Comando FotoSegnalatore" non venga garantita entro ulteriori 7 giorni lavorativi (10 giorni per i reparti ubicati sulle isole) deve essere fornito, entro tale termine, un analogo apparato sostitutivo.

Tutte le spese (viaggio, manodopera, trasporto, materiali) per il ripristino della funzionalità sono a carico dell'operatore economico.

Il materiale rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità.

Ove l'operatore economico non provveda, nei termini richiesti dall'A.D., alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 11.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica di conformità, comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia per un uguale numero di giorni. L'interruzione del periodo di garanzia verrà verbalizzato. Per le parti rimesse in efficienza o reintegrate decorre, dal momento della consegna, altro identico periodo di garanzia.

L'operatore economico deve garantire aggiornamenti gratuiti dei software e di ogni altro applicativo compreso in ogni fornitura ed assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio hardware per almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione di "esito favorevole" delle verifiche di conformità delle forniture.

ARTICOLO 10

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro e dei contratti attuativi discendenti, l'operatore economico presta valida cauzione a mezzo _____ n. _____ emessa in data _____ dalla _____ per un importo di € _____.

Detta cauzione, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà valida dalla data di stipula del presente accordo quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti i contratti attuativi discendenti dall'accordo quadro stesso.

ARTICOLO 11

PENALITA'

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni di assistenza in garanzia nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal capitolato tecnico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

a. Ritardo nell'approntamento a verifica di conformità e/o nella consegna dei materiali in provvista.

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sull'importo della fornitura non approntata alla verifica di conformità e/o non consegnata nei termini fissati.

b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 7 del presente accordo quadro).

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore della fornitura verificata sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto della Commissione del materiale presentato a verifica alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno

scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica di conformità il materiale in anticipo rispetto ai tempi previsti.

c. Ritardo nelle prestazioni di assistenza in garanzia, di cui all'art. 9.

Verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi concessi dall'attivazione della procedura.

d. Ritardo nello svolgimento del corso di formazione.

Verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti.

e. Mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate al successivo art. 21.

Comporterà una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente accordo quadro.

In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del presente accordo quadro sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 500,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutatane la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n.

236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità della fornitura, nonché nel riapprontamento a verifica di conformità in caso di esito sfavorevole della stessa, saranno trattenute sui pagamenti. Le penalità concernenti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di assistenza in garanzia saranno trattenute -ove possibile- sui pagamenti ovvero dovranno essere corrisposte dalla ditta al Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che provvederà a versarle in Tesoreria, ovvero potranno essere versate direttamente dalla ditta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari" del bilancio dello Stato, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, fornendo la relativa quietanza al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (*trenta*) giorni solari, con ordine di pagare tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con cui viene disposto l'accredito della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. _____ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - presso la _____ Codice ABI _____ Codice CAB _____ BIC _____ IBAN _____, dopo la codifica Nato, la favorevole verifica di conformità, consegna di tutti i rapporti di avvenuta installazione, l'assunzione in carico

della fornitura, attestazione di regolare svolgimento del corso e dietro emissione di regolari fatture.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), all'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) **I2DACO** e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente accordo quadro, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento della fattura.

Per tutti i pagamenti, ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste - *in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 13 e 14 del presente accordo quadro. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "*ope legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo

quadro, vantati dalla ditta nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione la ditta dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), la ditta, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

ARTICOLO 13

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 13 agosto 2010, n.136 e s. m. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente accordo quadro sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI**LAVORO**

L'operatore economico si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente accordo quadro.

ARTICOLO 16**SUBAPPALTO**

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è

ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 17

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico -ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 18

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli organi di controllo.

ARTICOLO 19

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente accordo quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale dell'accordo quadro medesimo.

ARTICOLO 20**SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO**

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottoelencati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reinscrizione a bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 21

CODIFICAZIONE

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice **CEODIFE** DELL'UFFICIO ARMAMENTI, EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI E MATERIALI PER LA TELEMATICA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è **900525**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta)giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art. 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10

(dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche

necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art. 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate

obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio

estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione

degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 11 (Penalità) dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 22

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto accordo quadro siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da

rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 23

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ARTICOLO 24

BREVETTI

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto dell'accordo quadro, resta a carico solo ed esclusivo dell'operatore economico. L'operatore economico s'impegna di rilevare formalmente l'A.D. da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art. 6, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - all'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti speciali e materiali per la Telematica (crm39998@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte

dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;

- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;

- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 6 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di

diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 26

CONTROVERSIE

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni del c.p.c..

ARTICOLO 27**USO DI DENOMINAZIONI, EMBLEMI E MARCHI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Permane il divieto di utilizzare, esporre, fabbricare e vendere oggetti e prodotti recanti denominazioni, stemmi, emblemi ed altri segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. n. 66/2010 e del discendente Decreto Ministeriale n. 162/2012, salvo che per le attività espressamente previste dal presente atto negoziale e limitatamente alle esigenze della relativa fornitura ivi disciplinata.

Senza espressa autorizzazione, i manufatti personalizzati con simbologia istituzionale dell'Arma oggetto del presente contratto, non potranno essere liberamente commercializzati e comunque ceduti a terzi, anche a titolo gratuito. La gestione delle eventuali rimanenze o di scarti di produzione dovrà essere disciplinata tra le parti al fine di non consentirne la libera circolazione.

In caso di inadempimento della ditta fornitrice, oltre alle sanzioni discendenti dalle norme sopra citate, dal Codice della Proprietà Industriale e dai Codici Penale e Civile, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'Arma dei Carabinieri una somma che sarà quantificata dall'Amministrazione.

ARTICOLO 28**DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del presente Accordo Quadro l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____ Via _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti all'accordo quadro. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ . L'operatore economico è tenuto a comunicare -a mezzo PEC- all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a

quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 29

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico.
2. Offerta tecnica.
3. Patto di integrità.